

Da "Il Sole 24 Ore" del 18 agosto 2008 – Norme e tributi del lunedì – pagina 13

Cassazione. L'onere della prova a carico degli eredi

Infortunio mortale: danno biologico senza automatismi

Rileva il tempo tra lesione e decesso

Aldo Bottini

La Corte di Cassazione si pronuncia nuovamente sul diritto al risarcimento del danno biologico e morale a favore dei parenti delle vittime delle morti bianche (sentenza 22 luglio 2008, n. 20188).

I congiunti di un lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro avevano richiesto al datore di lavoro, in quanto eredi, il risarcimento del danno biologico patito dal defunto a causa dell'infortunio mortale e, in proprio, il risarcimento del danno biologico e morale subiti per effetto della perdita del parente.

Le domande erano state respinte in sede di merito, con la motivazione che, essendo la morte avvenuta a 24 ore dall'infortunio, non era configurabile un danno biologico subito dal defunto, mentre non erano stati oggettivamente provati il danno biologico e morale patiti dai congiunti per effetto dell'infortunio mortale.

La vicenda consente alla Cassazione di riaffermare che l'evento morte non produce, sempre e comunque, danno biologico per la vittima e conseguente diritto al risarcimento per gli eredi. Per la Suprema corte, infatti, occorre distinguere il caso in cui l'esito letale della lesione intervenga immediatamente o comunque a breve distanza di tempo dall'evento lesivo, rispetto al caso in cui fra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.

Nella prima ipotesi, la brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni non determina un apprezzabile deterioramento della qualità della vita ed esclude che sia configurabile un danno biologico risarcibile, perché «la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, ma incide sul diverso bene giuridico

della vita», la cui perdita non può quindi tradursi nell'acquisto di un diritto al risarcimento, che entri nel patrimonio del defunto e sia quindi trasmissibile agli eredi.

Solo nel caso in cui intercorra un certo lasso tempo fra le lesioni e la morte, invece, sussiste, finché si protrae la vita, un'effettiva compromissione dell'integrità psico-fisica, con conseguente configurabilità di un danno biologico risarcibile in capo al danneggiato, diritto che si trasferisce agli eredi, i quali potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante. Peraltro, in giurisprudenza non è stabilito, in via generale, quale durata debba avere la sopravvivenza per essere ritenuta apprezzabile ai fini del risarcimento del danno biologico: se la sentenza in esame considera insufficiente un periodo di 24 ore, in altro caso la giuri-

sprudenza (Cassazione 17 gennaio 2008, n. 870) non ha escluso che, in via di principio, sia apprezzabile una sopravvivenza di tre giorni. È vero, ammette poi la Cassazione, che il bene della vita resta così privo di tutela in ambito civile: ma, a parte che il diritto alla vita è protetto con lo strumento della sanzione penale, è altrettanto vero che il risarcimento del danno, in presenza della lesione di un bene che, come la vita, è connesso al suo titolare e fruibile da questi solo in natura, non può operare quando tale persona abbia cessato di esistere.

Quanto invece al profilo del danno biologico e morale direttamente subiti dai congiunti per effetto della morte del parente, la Cassazione distingue il relativo onere della prova. Il danno biologico subito direttamente dai congiunti della vittima non si presume: occorre dimostrare la lesione del diritto alla salute sulla base di elementi oggettivi, ossia documentazione sanitaria o altre precise indicazioni (conformemente alla rigorosa presa di posizione della sentenza del 24 marzo 2006, n. 6572 delle Sezioni Unite, che hanno chiarito che il danno biologico si configura solo ove ci sia una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile).

Non occorre invece la prova specifica del danno morale subito dai parenti della vittima di infortunio mortale: la prova di tale danno infatti si presume in base all'intensità del vincolo familiare, in assenza di elementi contrari, potendo la mancanza di convivenza con il congiunto deceduto incidere, al più e sempre in via indiziaria, sulla misura del danno morale e del conseguente risarcimento.

Il principio

■ Sentenza Cassazione Sezione lavoro, n. 20188/08

...Il danno biologico subito direttamente dai prossimi congiunti della vittima va accertato sulla scorta di elementi oggettivi, quali la documentazione sanitaria e ad altre precise allegazioni, e non può consistere nella deduzione di una generica lesione della salute, da accertare mediante consulenza tecnica di ufficio, tenuto conto che la consulenza non è mezzo di prova e non può sollevare la parte del relativo onere, né può avere finalità meramente esplorative...
In tema di danno morale dovuto ai parenti della vittima, non è necessaria la prova specifica della sua sussistenza, siccome la prova può essere desunta anche solo in base allo stretto vincolo familiare...



www.ilssole24ore.com/norme

Il testo della sentenza